

Depositato in Data

13/03/2024

pe. n. 15

**Emendamenti del Movimento R.E.T.E. al DECRETO DELEGATO 22 dicembre 2023  
n.189 "MODALITÀ, LIMITI E REQUISITI TECNICI DI PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE IN AMBITO INDUSTRIALE"**

**Emendamento modificativo del titolo del Decreto Delegato 22 dicembre 2023  
n.189**

"MODALITÀ, LIMITI E REQUISITI TECNICI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI  
IMPIANTI DI COGENERAZIONE **AD ALTO RENDIMENTO** IN AMBITO INDUSTRIALE"

**Emendamento modificativo dell'articolo 1**

Il presente decreto delegato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 22, comma 2, ~~secondo periodo~~ della Legge 3 aprile 2014 n.48 stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti tecnici di progettazione ed esecuzione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale, alimentati esclusivamente a gas naturale di rete, al fine di favorire il risparmio energetico, il contenimento delle emissioni di gas climalteranti ed inquinanti, l'uso efficiente dell'energia ed il rispetto di elevati standard acustici. **La progettazione degli impianti è eseguita in base all'analisi dei carichi reali dell'utenza e affinché non venga dissipata energia termica.**

**Emendamento aggiuntivo articolo 1 bis**

**Art. 1 bis  
(Ambito di applicazione)**

- 1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ad unità di cogenerazione all'avanguardia, il cui anno di costruzione non sia anteriore a 5 anni rispetto alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6 comma 1.**
- 2) È esclusa qualsiasi forma di remunerazione per energia elettrica prodotta in eccesso rispetto alle reali esigenze di consumo interno dell'esercente.**

**Emendamento modificativo della lettera a), comma 1 dell'articolo 2**

a) "produzione combinata di energia e calore" (di seguito denominata CHP o cogenerazione): la produzione simultanea in un unico processo di energia elettrica, meccanica e **termica** ~~calore utile~~ nella medesima unità ~~secondo quanto stabilito nel presente decreto delegato;~~

**Emendamento modificativo della lettera b), comma 1 dell'articolo 2**

b) "impianto di cogenerazione": un impianto che producendo simultaneamente energia elettrica, meccanica e calore utile **termica, garantisca un significativo risparmio di energia rispetto alle loro produzioni separate.** L'impianto di cogenerazione può essere costituito da una o più unità di cogenerazione;

**Emendamento modificativo della lettera c), comma 1 dell'articolo 2**

~~c) "unità di cogenerazione": parte di un impianto di cogenerazione che, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona in modo indipendente da ogni altra sezione dell'impianto di cogenerazione stesso. Nel caso di unità di cogenerazione singola, l'impianto di cogenerazione coincide con l'unità di cogenerazione;~~ **un'unità che può operare in cogenerazione;**

**Emendamento soppressivo della lettera ee), comma 1 dell'articolo 2**

~~ee) "consumo previsionale medio mensile": è il prelievo totale mensile di energia elettrica dichiarato per ogni mese dell'anno dal produttore in fase di richiesta di autorizzazione dell'impianto CAR che viene aggiornato ogni anno sulla base dei consumi mensili consuntivi registrati nell'anno precedente. Dall'entrata in esercizio del cogeneratore il consumo medio mensile viene calcolato sulla base dei prelievi di rete e della quota di energia autoconsumata.~~

**Emendamento aggiuntivo della lettera ff) al comma 1 dell'articolo 2**

**ff) "entrata in esercizio": la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento dell'unità in parallelo con il sistema elettrico nazionale.**

**Emendamento modificativo della lettera a), comma 1, dell'articolo 3**

1. Possono essere autorizzati ed ottenere la qualifica CAR gli impianti di cogenerazione costituiti da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento che rispettino i requisiti tecnici di seguito indicati:

a) capacità di generazione non superiore a **64 MWe**, riferita complessivamente a tutte le unità di cogenerazione dell'impianto, realizzate in corrispondenza di un'utenza di consumo;

**Emendamento modificativo della lettera c), comma 1, dell'articolo 3**

c) risparmio di energia primaria, calcolato in conformità all'Allegato 10 alla Legge 3 aprile 2014 n.48, almeno pari al 10 per cento **rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e calore** per le unità di cogenerazione con capacità di generazione pari o superiore a 1 MWe;

**Emendamento aggiuntivo della lettera e) al comma 1 dell'articolo 3**

**e) unità di cogenerazione di ultima generazione, il cui anno di costruzione non sia anteriore a 5 anni rispetto alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6 comma 1.**

**Emendamento aggiuntivo della lettera f) al comma 1 dell'articolo 3**

f) compatibilità con gli strumenti urbanistici in vigore al momento della domanda di autorizzazione.

**Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 4**

1. L'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione è considerata energia elettrica cogenerativa solo ove l'unità presenta un rendimento globale almeno pari al **75 85** per cento.

**Emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 4**

La progettazione dell'unità di cogenerazione **deve essere dimensionata per le esigenze reali di autoconsumo del sito stesso, quale media dei consumi dei 12 mesi precedenti alla richiesta di autorizzazione dell'esercente.**

**In subordine,****Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 4**

2. La progettazione dell'unità di cogenerazione, ~~oltre ad essere~~ **è** dimensionata sulla base ~~del calore utile richiesto dal sito di consumo, deve essere commisurata, per la quota di produzione di energia elettrica,~~ delle esigenze di autoconsumo del sito stesso. È necessario fornire un'analisi esaustiva dei carichi **esistenti al momento della richiesta**, per assicurare che il dimensionamento dell'unità di cogenerazione consenta un funzionamento il più costante possibile nel tempo a pieno carico, ~~dichiarando inoltre il consumo previsionale medio mensile per il primo anno.~~ Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, l'immissione di energia elettrica in rete e la dissipazione termica devono essere limitate per quanto possibile tecnicamente e circoscritte a casi straordinari, ossia quelli relativi ad un funzionamento diverso da quanto approvato dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia di seguito al parere preventivo di A.A.S.S. di cui all'articolo 6, comma 4.

Depositato in Data 13/03/2019  
ore 11:25

**Emendamento aggiuntivo del comma 2bis all'articolo 4**

**2 bis. La progettazione dell'unità di cogenerazione deve altresì assicurare che non venga dissipata in alcun modo energia termica.**

**Emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 4**

~~3. Un eventuale lieve sovradimensionamento del cogeneratore rispetto ai carichi elettrici medi mensili può essere autorizzato in deroga a quanto previsto dal comma 2, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3.~~

**In subordine,**

**Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 4**

3. Un eventuale lieve sovradimensionamento del cogeneratore rispetto ai carichi elettrici medi mensili può essere autorizzato in deroga a quanto previsto dal comma 2, **escludendo sovradimensionamenti legati a progetti di ampliamento incompatibile con le disposizioni territoriali vigenti.** ~~siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3~~ **Tale lieve sovradimensionamento può avvenire alle seguenti condizioni:**

- a) **qualora l'impianto comporti oneri di connessione e/o adattamento alla rete pubblica, tali costi sono a carico del richiedente e non rimborsabili;**
- b) **l'energia prodotta in eccesso dall'impianto non può essere in alcun modo remunerata;**
- c) **tale lieve sovradimensionamento comporta l'assoggettamento dell'impianto alle nuove disposizioni di cui al decreto delegato 3 novembre 2023 n. 158;**
- d) **d) tale lieve sovradimensionamento può avvenire a seguito di deposito di apposita fideiussione ad AASS a copertura di eventuali oneri di salvaguardia del sistema elettrico nazionale, di tutela ambientale e di incolumità e salute pubblica, la cui entità viene indicata sulla base del rischio nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 comma 1.**

**Tale sovradimensionamento deve essere espressamente autorizzato tramite richiesta all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, la quale verifica, anche attraverso la collaborazione degli uffici pubblici o degli organi adibiti ad eseguire sopralluoghi, il rispetto delle condizioni di cui al presente comma. Tale autorizzazione integra l'autorizzazione di cui all'articolo 6 comma 1, prorogandone i tempi per il rilascio di ulteriori 30 giorni.**

**In subordine**

**Emendamento aggiuntivo del comma 3bis dell'articolo 4**

**3 bis.** La deroga di cui al comma 3 non è attuabile nel caso in cui il lieve sovradimensionamento sia correlato a progetti di ampliamento industriale in aree ove gli strumenti urbanistici in vigore prevedono il trasferimento delle attività industriali incompatibili con la residenza, con conseguente aumento dei rischi di incolumità e salute pubblica.

**Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 4**

4. Gli aspetti tecnici di progettazione e gestione di cui **al presente articolo** ~~al comma 2~~ devono espressamente essere autorizzati dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.

**Emendamento modificativo all'articolo 5**

1. Possono essere autorizzati ed ottenere la qualifica CAR gli impianti di cogenerazione costituiti da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento che rispettino i limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera definiti nel paragrafo 2.1.6. dell'Allegato 10 alla Legge 3 aprile 2014 n.48 ed i limiti differenziali **assoluti** di immissione di rumore di cui all'articolo ~~127~~ **126** del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44. **Il controllo del rispetto del limite di emissioni degli inquinanti in atmosfera e dei limiti differenziali di immissione di rumore, è garantiti tramite la misurazione e registrazione in continuo messa a disposizione in tempo reale al controllore UPAV tramite collegamento da remoto.**

**Emendamento modificativo al comma 1 dell'articolo 6**

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti CAR è rilasciata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, esclusivamente per gli impianti che rispettino le caratteristiche ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, ed i limiti di cui all'articolo 5, **e che dimostrino che la progettazione sia eseguita in base all'analisi dei carichi reali dell'esercente e che non venga dissipata energia termica** ~~previo parere vincolante dell'A.A.S.S.~~

### Emendamento aggiuntivo del comma 1 bis all'articolo 6

**1 bis. L'autorizzazione è rilasciata previo:**

- a) **parere preventivo dell'A.A.S.S. comprensivo dei pareri di cui al comma 4;**
- b) **parere preventivo della CTA in merito alle prescrizioni di salvaguardia e tutela ambientale di cui al comma 5;**
- c) **parere del Servizio Prevenzione Incendi di aderenza alle più recenti norme sulla prevenzione incendi.**

### Emendamento aggiuntivo del comma 1 ter all'articolo 6

1 ter. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'Autorità può chiedere al proponente ulteriori elementi informativi e valutativi, che dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni. L'Autorità rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

### In subordine.

#### Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 6

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti CAR è rilasciata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, esclusivamente per gli impianti che rispettino le caratteristiche ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed i limiti di cui all'articolo 5, previo parere ~~vincolante~~ dell'A.A.S.S.

### In subordine.

#### Emendamento parzialmente aggiuntivo al comma 1 dell'articolo 6

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti CAR è rilasciata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, esclusivamente per gli impianti che rispettino le caratteristiche ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed i limiti di cui all'articolo 5, previo parere ~~vincolante~~ dell' A.A.S.S. **Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità può richiedere pareri agli uffici competenti nonché avvalersi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche.**

  
Depositato in Data 13/03/2024  
ore 11:25

**Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 6**

2. Le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti CAR di cui al comma 1 sono autorizzate ai sensi **dell'articolo 52** degli ~~articoli 52 e 54~~ della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

**Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 6**

4. ~~L'~~ **A.A.S.S. analizzata la progettazione pervenuta di cui all'articolo 4 comma 2** e deve esprimersi sul corretto dimensionamento dell'impianto di cogenerazione, in relazione al suo effettivo **prelievo e consumo di energia elettrica e gas nonché in merito all'effettivo** apporto all'autoconsumo del sito di consumo a cui è asservito, **alla limitazione della dissipazione termica** e alla compatibilità dell'impianto con la rete elettrica pubblica.

**Emendamento modificativo del comma 5 dell'articolo 6**

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce le prescrizioni e gli obblighi informativi del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale, ~~e~~ **la tutela ambientale e la sicurezza e incolumità delle persone**, nonché il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in funzione.

**Emendamento aggiuntivo del comma 5bis all'articolo 6**

**5 bis. Al fine di stabilire le prescrizioni di cui al comma 5, l'Autorità richiede pareri agli uffici e organismi competenti, nonché richiede agli stessi di promuovere, nei casi di maggiore rilevanza, incontri pubblici.**

**Emendamento modificativo della lettera b) del comma 6 dell'articolo 6**

~~b) studio di impatto ambientale, laddove sia prevista la VIA;~~ **Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto delegato 27 aprile 2012 n.44 con parere favorevole del CTS;**

**Emendamento soppressivo della lettera c) del comma 6 dell'articolo 6**

~~c) domanda di connessione alla rete elettrica in immissione e prelievo approvata dall'A.A.S.S.;~~

**Emendamento modificativo della lettera g) del comma 6 dell'articolo 6**

g) evidenza della disponibilità dell'area interessata dall'impianto, **anche rispetto alla conformità con le indicazioni degli strumenti territoriali vigenti**, nonché della presenza in tale area di un'unità di consumo.

**Emendamento aggiuntivo della lettera h) al comma 6 dell'articolo 6**

h) documentazione di cui all'articolo 22 comma 2 Legge 3 aprile 2014 n.48, che dimostri che la progettazione sia eseguita in base all'analisi dei carichi reali dell'utenza e provi che non venga dissipata energia termica;

**Emendamento aggiuntivo della lettera i) al comma 6 dell'articolo 6**

i) al fine di garantire che la richiesta sia legata ad impianti industriali all'avanguardia e il cui anno di costruzione non sia anteriore a 5 anni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, documento che riporti le risultanze di sopralluogo UPAV che certifichi la non preesistenza di impianti di cogenerazione presso il sito oggetto di richiesta. In caso sul sito siano già presenti impianti o unità di cogenerazione, il documento indica l'anno di costruzione di tali unità/impianti. Se l'anno di costruzione indica che l'impianto è stato costruito da oltre 5 anni, o se non è possibile identificare l'anno di costruzione, l'Autorità non autorizza.

**Emendamento aggiuntivo della lettera l) al comma 6 dell'articolo 6**

l) **parere di AASS rispetto al corretto dimensionamento dell'impianto di cogenerazione in relazione all'autoconsumo di cui al comma 4.**

**Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 6**

7. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata di dieci **5** anni dall'entrata in esercizio **dal rilascio dell'autorizzazione** all'impianto di cogenerazione.

**Emendamento aggiuntivo del comma 7bis all'articolo 6**

7 bis. Nel caso in cui l'impianto o unità di cogenerazione non risulti in funzione entro il termine indicato nell'autorizzazione, l'autorizzazione si intende decaduta.

  
Depositato in Data 13/03/2018  
ore 11:25

**Emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo 6**

8. Qualora le caratteristiche tecniche dell'impianto non siano modificate rispetto a quelle autorizzate, l'autorizzazione può essere rinnovata, per un ulteriore periodo di dieci **5** anni, previa richiesta inviata all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, corredata dell'aggiornamento dello studio di impatto acustico, **del rinnovo di conformità antincendio e di autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico.**

**Emendamento parzialmente soppressivo del comma 1 dell'articolo 7**

1. Il richiedente l'autorizzazione per la qualifica di impianto CAR deve presentare ad A.A.S.S. domanda di connessione ~~alla rete elettrica e alla rete del gas naturale.~~

**In subordine,**

**Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 7**

3. Il richiedente l'autorizzazione per la qualifica di impianto CAR deve presentare ad A.A.S.S. domanda di connessione ~~alla rete elettrica e alla rete del gas naturale~~ **e, se connesso, domanda di disconnessione dalla rete elettrica.**

**Emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 7**

2. ~~L' A.A.S.S. adotta, entro centoottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto delegato, apposito Regolamento interno volto a definire le modalità tecnico economiche di connessione alla rete di distribuzione elettrica ed alla rete di distribuzione del gas naturale degli impianti di cogenerazione CAR, nonché gli standard tecnici degli apparecchi di misurazione da installare presso l'impianto di cogenerazione CAR. Le predette modalità prevedono l'adeguamento di connessioni eventualmente già esistenti.~~

**In subordine,**

**Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 7**

2. L' A.A.S.S. ~~adotta~~ **propone all'Autorità**, entro centoottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto delegato, apposito Regolamento ~~interne~~ volto a definire le modalità tecnico economiche di connessione alla rete di distribuzione elettrica ed alla rete di distribuzione del gas naturale degli impianti di cogenerazione CAR, nonché gli standard tecnici degli apparecchi di misurazione da installare presso l'impianto di cogenerazione CAR. Le predette modalità prevedono l'adeguamento di connessioni eventualmente già esistenti. **L'Autorità, alla prima seduta utile analizza la proposta, pubblicando sull'apposito sito il testo definitivo del Regolamento approvato.**

## **In subordine**

### **Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 7**

2. ~~L' A.A.S.S.~~ **Sentito AASS**, il Congresso adotta, entro centoottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto delegato, apposito regolamento **su proposta congiunta dell'Autorità e di AASS** ~~interne~~ volto a definire le modalità tecnico economiche di connessione ~~alla rete di distribuzione elettrica ed alla rete di distribuzione del gas naturale degli impianti di cogenerazione CAR, nonché gli standard tecnici degli apparecchi di misurazione da installare presso l'impianto di cogenerazione CAR.~~ **Nel caso in cui le predette modalità prevedono, e posto che sia tecnicamente possibile, un l'adeguamento di reti e connessioni eventualmente già esistenti i costi sono in ogni caso a carico del richiedente. Tale Regolamento viene pubblicato anche sul sito di AASS.**

### **Emendamento soppressivo dell'articolo 8**

1. ~~L'entrata in esercizio dell'impianto CAR è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'esercente di un Regolamento di Esercizio dell'impianto redatto dall'A.A.S.S.~~
2. ~~Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina i rapporti tra l'esercente e l'A.A.S.S. in merito all'esercizio dell'impianto, alla misura ed al dispacciamento dell'energia elettrica nelle reti pubbliche, alla manutenzione della connessione ed alla gestione della connessione alla rete di gas naturale. Il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto CAR include la cessione in rete dell'energia secondo quanto previsto all'articolo 9.~~
3. ~~L'A.A.S.S. nel redigere ed aggiornare il Regolamento di cui al comma 1 tiene conto delle condizioni tecnico economiche di esercizio della rete di distribuzione e dell'interconnessione in Alta Tensione della Repubblica di San Marino. Nel caso in cui l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione determini degli oneri aggiuntivi per il sistema elettrico della Repubblica di San Marino, l'A.A.S.S. ha la facoltà di richiedere all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia misure tariffarie correttive per compensare tali oneri.~~

  
Depositato in Data 13/08/2024  
ore 11:25

**In subordine****Emendamento modificativo dei commi 2 e 3 dell'articolo 8**

2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina i rapporti tra l'esercente e l'A.A.S.S. in merito all'esercizio dell'impianto, alla misura ed al dispacciamento dell'energia elettrica nelle reti pubbliche, alla manutenzione della connessione ed alla gestione della connessione alla rete di gas naturale **i cui costi saranno interamente a carico del richiedente**. Il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto CAR include la cessione in rete dell'energia secondo quanto previsto all'articolo 9.
3. L'A.A.S.S. nel redigere ed aggiornare il Regolamento di cui al comma 1 tiene conto delle condizioni **tecniche** tecnico-economiche di esercizio della rete di distribuzione e dell'interconnessione in **Media e/o** Alta Tensione della Repubblica di San Marino. Nel caso in cui l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione determini degli oneri aggiuntivi per il sistema elettrico della Repubblica di San Marino, A.A.S.S. **è tenuta a richiedere all'esercente sottoscrittore del Regolamento la compensazione di tali oneri.** ~~ha la facoltà di richiedere all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia misure tariffarie correttive per compensare tali oneri.~~

**In subordine****Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 8**

3. L'A.A.S.S. nel redigere ed aggiornare il Regolamento di cui al comma 1 tiene conto delle condizioni **tecniche** tecnico-economiche di esercizio della rete di distribuzione e dell'interconnessione in **Media e/o** Alta Tensione della Repubblica di San Marino. Nel caso in cui l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione determini degli oneri aggiuntivi per il sistema elettrico della Repubblica di San Marino, A.A.S.S. ha la facoltà di richiedere all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia misure tariffarie correttive **da applicarsi verso le imprese esercenti** per compensare tali oneri.

**In subordine,****Emendamento aggiuntivo del comma 3 bis all'articolo 8**

**3 bis. Il Regolamento di cui ai precedenti commi indica altresì le modalità per il deposito da parte dell'esercente di apposita fideiussione, a copertura di eventuali oneri di salvaguardia del sistema elettrico nazionale, di tutela ambientale e di incolumità e salute pubblica, la cui entità viene indicata, in base al rischio e sentita AASS, nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 comma 1.**

**Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 9**

1. L'energia elettrica prodotta da impianti CAR ed immessa in rete può essere ceduta esclusivamente ad A.A.S.S **senza remunerazione e secondo il medesimo principio del regime di scambio sul posto previsto per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)** di cui all'articolo 22 **comma 1** della Legge 3 aprile 2014 n.48 **e successive modifiche.**

**Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 9**

2. L'energia elettrica prodotta da impianti CAR immessa in rete è **contabilizzata** remunerata secondo il regime di scambio sul posto di cui al **comma 1** dell'articolo 22 della Legge 3 aprile 2014 n.48 ~~per la sola quota corrispondente alla differenza tra consumo previsionale medio mensile e consumo reale medio mensile dell'utenza presso cui è connesso l'impianto CAR, fermo restando il contestuale recupero dell'energia termica prodotta.~~

**In subordine****Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 9**

2. L'energia elettrica prodotta da impianti CAR immessa in rete è **contabilizzata** remunerata secondo il regime di scambio sul posto di cui all'articolo 22 della Legge 3 aprile 2014 n.48 per la sola quota corrispondente **alla differenza tra energia prelevata sommata all'energia prodotta da cogenerazione e il consumo reale mensile** ~~alla differenza tra consumo previsionale medio mensile e consumo reale medio mensile dell'utenza presso cui è connesso l'impianto CAR, fermo restando il contestuale recupero dell'energia termica prodotta.~~

**Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 9**

3. La quota di energia elettrica immessa in rete ogni mese e prodotta in eccesso rispetto al consumo **reale medio mensile** ~~previsionale medio mensile,~~ non può essere in alcun modo remunerata.

**In subordine****Emendamento aggiuntivo del comma 3 bis all'articolo 9**

**3 bis. La remunerazione di cui al presente articolo viene definito dall'Autorità e deve prevedere un valore al kWh più basso rispetto ai costi di approvvigionamento energetico di AASS sul mercato energetico europeo.**

  
Depositato in Data 13/03/2019  
02.11.25

**Emendamento aggiuntivo del comma 3 ter all'articolo 9**

**3 ter. È in ogni caso esclusa la cessione di energia e ogni tipo di remunerazione dell'energia prodotta da impianti CAR di imprese che acquistino gas presso fornitori esterni a mente del decreto delegato n.17/2013 e s.m.i.**

**Emendamento modificativo dell'articolo 10**

1. L'esercente **di impianti di cogenerazione con una capacità di generazione installata pari o superiore a 1 MWe** è obbligato ad inviare annualmente all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e all'A.A.S.S. una relazione sull'utilizzo dell'impianto nell'anno precedente secondo le modalità e le tempistiche stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. **L'Autorità, vista la relazione, ha la facoltà di dettare ulteriori prescrizioni motivate all'esercente ai fini del mantenimento dell'autorizzazione.**
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione devono essere dotati di apparecchi di misurazione dell'energia primaria, dell'elettricità e del calore utile in conformità ai requisiti tecnici stabiliti dal **presente decreto** Regolamento di cui all'articolo 8.

**Emendamento aggiuntivo del comma 1 bis all'articolo 10**

- 1 **Bis. La rendicontazione di cui al comma 1 è oggetto di analisi congiunta di Autorità e AASS. Al fine di completare tale analisi, AASS verifica e comunica all'Autorità le quote di energia elettrica ricevute in rete dagli esercenti e quanta parte di essa sia stata contabilizzata. Tali elementi sono utili all'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 12 comma 3, anche al fine di tenere sotto controllo gli impatti che gli investimenti e la cessione in rete dell'energia prodotta da impianti CAR generano sul bilancio di AASS.**

**Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 11**

1. Gli esercenti gli impianti di cogenerazione sono tenuti al rispetto delle caratteristiche e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, dei limiti di cui all'articolo 5 e delle prescrizioni **indicate dagli uffici ed organismi preposti nonché** contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 per tutta la durata della stessa.

**Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 11**

2. I controlli sul rispetto dei requisiti e delle prescrizioni sono svolti dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (di seguito brevemente UPAV) anche mediante sopralluogo ed avvalendosi del supporto di A.A.S.S. **e del Servizio di Protezione Civile** nonché, **con richiesta motivata**, del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche **ed in assenza di conflitti di interesse con le imprese da sottoporre a controllo.**

**Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 11**

4. Trascorso inutilmente il termine stabilito per l'adeguamento dell'impianto di cui al comma 3, l'UPAV applica, entro i successivi trenta giorni **e valutando in base al rischio**, una sanzione pecuniaria amministrativa da euro ~~1.000,00~~ **5.000** (mille/00) ad euro ~~5.000,00~~ **30.000** (cinquemila/00), concedendo un ulteriore periodo di ~~sessanta~~ **trenta** giorni per l'adeguamento. **Avverso le sanzioni pecuniarie amministrative è ammessa l'oblazione volontaria e ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.**

**Emendamento modificativo del comma 5 dell'articolo 11**

5. Trascorso inutilmente il periodo di adeguamento di cui al comma 4, l'UPAV ne dà comunicazione entro e non oltre i successivi trenta giorni all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia che procede **immediatamente** alla revoca dell'autorizzazione alla qualifica CAR nei confronti dell'esercente inadempiente. **Tale revoca comporta altresì il distacco immediato dell'impianto CAR dalla rete elettrica, nonché la sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.**

**Emendamento aggiuntivo del comma 5 bis all'articolo 11**

**5 bis.** Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio dell'autorizzazione e rinnovo di cui all'articolo 6, attesta fatti non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della Legge n.159/2011. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni ai medesimi fini.

**Emendamento aggiuntivo del comma 5 ter all'articolo 11**

**5 ter.** Restano salve le sanzioni derivanti dalla violazione di norme specifiche.

**Emendamento abrogativo del comma 2 dell'articolo 12**

2. ~~Il gas naturale di rete utilizzato per alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale non è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche~~

**In subordine**

**Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 12**

2. Il gas naturale di rete utilizzato per alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale ~~non~~ è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche.

**In subordine**

**Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 12**

2. Il gas naturale di rete utilizzato per alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale non è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche. **Sono esclusi da tale disposizione le unità con capacità di generazione superiore a 1 MWe.**

**In subordine**

**Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 12**

2. Il gas naturale di rete utilizzato per alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale non è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche, **unicamente qualora l'esercente abbia provveduto a versare, prima del termine di messa in funzione dell'impianto indicato dall'autorizzazione, apposita fideiussione ad AASS a copertura di eventuali oneri di salvaguardia del sistema elettrico nazionale, di tutela ambientale e di incolumità e salute pubblica, la cui entità viene indicata sulla base del rischio nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 comma 1.**

**Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 12**

3. L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e l'A.A.S.S. entro il 31 marzo di ogni anno devono predisporre, di concerto, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto delegato da trasmettere, **per il tramite della** ~~alla~~ Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l'A.A.S.S., **alle Commissioni Permanenti III e IV. Tale relazione indica altresì le quote di energia elettrica immesse in rete e contabilizzate da AASS e quanta parte di esse sia stata contabilizzata, anche al fine di tenere sotto controllo gli impatti che gli investimenti e la cessione in rete dell'energia prodotta da impianti CAR generano sul bilancio di AASS.**

**Emendamento aggiuntivo del comma 3 bis all'articolo 12**

- 3 bis. La relazione di cui al comma 3, è implementata con l'analisi del monitoraggio delle immissioni climalteranti sul territorio derivanti da cogenerazione, comparata con gli impegni di riduzione sottoscritti da San Marino, da trasmettere alle Commissioni Permanenti III e IV.**

**Emendamento aggiuntivo del comma 3 ter all'articolo 12**

- 3 ter. È abrogato l'articolo 2 del Decreto Legge agosto 2011 n. 124**

**Emendamento aggiuntivo del comma 3 quater all'articolo 12**

- 3 quater. Ad integrazione dell'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e s.m.i. è istituita imposta speciale per il gas naturale (metano) ad uso industriale alla tariffa di euro al mc 0,00331.**

**In subordine**

**Emendamento aggiuntivo del comma 3 quater all'articolo 12**

- 3 quater. Il Congresso di Stato è impegnato a definire, entro il 30 dicembre 2023 ed utilizzando le deleghe già esistenti, l'imposta per l'importazione da applicare sul gas naturale destinato agli operatori economici sammarinesi di cui al Decreto Delegato n.17/2013, e successive modifiche.**

**Emendamento aggiuntivo del comma 3 quinquies all'articolo 12**

- 3 quinquies. Le disposizioni del presente decreto valgono altresì per gli impianti di cogenerazione in ambito ospedaliero.**

Deposito in Data

13/03/2021

nr. 11/25

**Emendamento aggiuntivo dell'articolo 13**

**Articolo 13  
(Formazione)**

1. **Nell'ambito della formazione per l'iscrizione all'albo dei professionisti antincendio e ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto delegato 3 novembre 2023 n.158, il programma di tale corso di specializzazione è integrato con approfondimenti sulla materia oggetto del presente decreto delegato.**

**Emendamento aggiuntivo dell'articolo 14**

**Articolo 14  
(Entrata in vigore)**

1. **Il presente decreto delegato entra in vigore a partire dalla pubblicazione del Regolamento di cui all'articolo 7 comma 2 e del Regolamento di Esercizio di cui all'articolo 8 comma 1**

PER MOVIMENTO RETE  
Davide Giannini

